ACCORDO 14 MARZO 2002

Nel rispetto dell'accordo 13 dicembre 2001 l'APRA e le OO.SS.L Filcams/CGIL Fisascat/CISL Uiltucs/UIL, si sono incontrate oggi 14 marzo 2002 per verificare la sussistenza delle condizioni che avevano portato alla sottoscrizione dell'accordo stesso.

In via preliminare le Parti constatano che all'accordo non ha corrisposto, nonostante le sollecitazioni, alcuna iniziativa da parte della Regione, in particolare sul versante della formazione ove sarebbe stato possibile se il relativo bando fosse stato tempestivamente pubblicato - trovare spazi di sostegno indiretti ai lavoratori ed alle aziende mediante lo svolgimento di corsi di riqualificazione

Al contrario sia pure nei limiti delle ridotte disponibilità finanziarie, il Comune e la Provincia hanno mostrato interesse a condividere il peso della crisi turistica dopo '11 settembre che grava ora sulle parti sociali pressoché interamente

Mentre le Parti intendono mostrare fiducia per l'avvenire non possono tuttavia ignorare i dati dell'osservatorio dell'Ente Bilaterale per il Turismo che confermano nei primi mesi dell'anno il trend negativo iniziato a settembre del 2001

Ciò è alla base delle preoccupazioni espresse dall'APRA per le negative ricadute sulle gestioni aziendali e quindi sulla tenuta dei livelli occupazionali ove perduri il trend negativo.

In questa situazione che va a coincidere con le scadenze del vigente contratto integrativo, le Parti non potevano omettere di farsi carico da un lato delle preoccupazioni delle aziende e dall'altro aspettative dei lavoratori.

Al riguardo le parti riconoscono pregiudizialmente come non più rinviabile l'avvio dei lavori di una Commissione per la puntualizzazione del meccanismo individuato nel CIT per la erogazione dei premi di produttività e redditività cui si ricollegano gli affidamenti sulle loro misure massime

Le battute di arresto della domanda, specialmente straniera registrate a partire dall'11 settembre hanno evidenziato la perfettibilità del meccanismo di calcolo sebbene questo sia coerente con i principi dell'accordo interconfederale del 1993.

In applicazione di tale meccanismo infatti risulta problematica la erogazione della tranche del I semestre dell'annualità 2001/2002, nonostante lo spirito che ha portato le parti alla stipula del Contratto Integrativo territoriale del Turismo.

Le OOSSLL dal canto loro sottolineano che la corresponsione dei premi di redditività e produttività debba tener conto non solo dell'attuale meccanismo basato sul conteggio dei valori percentuali di incremento della occupazione e del fatturato delle camere, ma anche della tenuta del contratto integrativo territoriale nel suo complesso dovendosi auspicare una inversione della tendenza della domanda e rinnovando la propria disponibilità a comuni azioni presso le pubbliche istituzioni

L'APRA, pur convenendo sulla utilità della tenuta del contratto integrativo, sottolinea il condizionamento che i dati rilevati dall'Osservatorio esercitano sulla erogabilità dei premi tanto maggiore quanto più si avvicina la conclusione dell'anno di riferimento (giugno 2002) senza che tali dati ne autorizzino una visione ottimistica.

In questo quadro le OOSSLL. ribadendo il principio ispiratore delle regole poste dal CIT, rivolgono una pressante sollecitazione all'APRA perché receda dalla propria posizione riconoscendo tuttavia che il condizionamento esercitato dai dati dell'Osservatorio obbliga le parti ad un attento monitoraggio e valutazione delle condizioni di erogazione dei premi nel corso dell'anno e ferma restando l'inderogabile necessità di avviare i lavori di puntualizzazione del meccanismo da parte di una Commissione oggi stesso nominata.

Tanto premesso, l'APRA e le OOSSLL convengono quanto segue:

art. 1. Il termine ultimo di validità dell'accordo 13/12/2001 fissata al 30 aprile 2002 è anticipato, per il solo trattamento delle festività disciplinato dall'art. 4 dell'accordo stesso, al 31 marzo 2002.

art. 2. Fermo restando l'impegno delle parti alla verifica delle condizioni di erogazione della seconda tranche dei premi di produttività e redditività e del relativo importo, la tranche relativa al primo semestre 1° luglio – 31 dicembre 2001 è fissata come segue:

euro 280,00 (DUECENTOTTANTA/00) per le aziende con + di 15 dipendenti e C.I.A.

euro 155,00 (CENTOCINQUANTACINQUE/00) per le aziende con + di 15 dipendenti senza C.I.A.

euro 130,00 (CENTOTRENTA/00) per le aziende con meno di 15 dipendenti

art 3. nelle aziende con più di 15 dipendenti e CIA l'importo di euro 280,00 non può in alcun modo essere maggiorato salvo che per la redditività a condizione che la redditività aziendale consenta una maggiore corresponsione. In tal caso l'intera corresponsione non potrà superare gli euro 374,43 (trecentosettantaquattro/43) e dovrà essere convalidata dalla Commissione Paritetica costituita presso l'APRA che opererà fino al 30 marzo 2002 per verificare e verbalizzare la sussistenza delle condizioni di maggiorazione.

art 4. I premi indicati nell'art. 2 verranno corrisposti con la retribuzione di marzo 2002

art 5. le Parti redigono un comunicato congiunto del presente accordo da destinarsi alle aziende ed ai lavoratori.

Per l'APRA

Per la FILCAMS/CGIL

Per la FISASCAT/CISL

Per la UILTUCS/UIL